



SENT.6/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Antonio BUCCARELLI Presidente f.f.

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **58217** del registro di segreteria della Sezione
proposto da:

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (80078750587),

rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Giannico

(avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri

(avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden

(avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e Lidia Carcavallo

(avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, con atto notificato il 12.2.2021 e

depositato il 17.2.2021,

contro

- OMISSIS (OMISSIS), nato ad OMISSIS il OMISSIS, non costituito,

	2	SENT.6/2024	
	e nei confronti		
	- MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza Militare e		
	della Leva, in persona del Direttore p.t. (previmil@postacert.difesa.it),		
	domiciliato in Roma al Viale dell'Esercito n. 186,		
	avverso		
	la sentenza-ordinanza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania		
	n. 557 del 24.11.2020 di cui al giudizio iscritto al n. 67164 del registro di		
	segreteria, notificata il 18.12.2020.		
	Visti gli atti del giudizio;		
	Uditi, all'udienza del 21.11.2023, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra		
	Carcani, il relatore, l'avv. Giuseppina Giannico per l'Inps e la dott.ssa Marina		
	Propersi per il Ministero della Difesa.		
	FATTO		
	Con la sentenza non definitiva impugnata la Sezione in epigrafe, acquisito il		
	parere del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti (Ufficio Medico		
	Legale del Ministero della Salute), reso in data 10.4.2020 ed in difformità allo		
	stesso, ha accolto il ricorso dell'appellato, ex militare di leva dal 12 dicembre		
	1978 al 4 dicembre 1979, volto ad ottenere l'accertamento della dipendenza		
	da causa di servizio e del diritto alla pensione privilegiata ordinaria in		
	conseguenza dell'incidente occorso all'appellato nel giugno 1979 presso la		
	Caserma Passalacqua di Novara dove prestava il servizio militare con mansioni		
	di addetto al minuto mantenimento, allorché, nell'effettuare una saldatura,		
	era stato colpito all'occhio sinistro da una scoria, riportando il distacco della		
	retina e venendo sottoposto ad intervento di criocoagulazione nell'Ospedale		
	Maggiore di Milano con totale perdita della vista dall'occhio interessato.		

Ha, quindi, riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità

"gravi esiti di distacco retinico in osx con visus spento" ed il diritto dell'appellato

al trattamento pensionistico privilegiato *"a decorrere dal primo giorno del*

mese successivo a quello della presentazione della domanda in via

amministrativa (15/4/1984)".

Quanto alla categoria del trattamento pensionistico, rimesso con ordinanza a

decisione successiva, il giudice monocratico con la sentenza n. 885/2021 del

26 luglio 2021 -pertanto successivamente alla impugnazione della sentenza

oggetto di questo giudizio- ha ritenuto ascrivibile l'infermità alla VI categoria

della Tab. A annessa al d.p.r. n. 834/1981.

Appellata dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza

Militare e della Leva, la predetta decisione è stata parzialmente riformata con

la sentenza n. 522 del 16.11.2022 di questa Sezione giurisdizionale (n. RG

59469), riconoscendo all'appellato il diritto al trattamento pensionistico

privilegiato di VI categoria, Tab. A, a decorrere dal primo giorno del mese

successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa,

prodotta in data 8.8.1991, e dunque con decorrenza dall'1.9.1991.

Avverso la sentenza ricorre l'Istituto che censura l'omessa pronuncia e la

violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, così come

successivamente sostituito dall'art. 2 della l. n. 428/1985, oltre che degli artt.

2935, 2948, n. 4 c.c. per quanto attiene alla prescrizione quinquennale in

materia pensionistica.

La sentenza non definitiva di primo grado sarebbe erronea nella parte in cui

ha ritenuto di riconoscere il diritto al trattamento di privilegio con la

decorrenza all'aprile 1984, epoca di asserita presentazione della prima istanza

amministrativa, omettendo di pronunciarsi sull'eccezione di intervenuta prescrizione dei ratei ultraquinquennali sollevata dall'Inps nella memoria di costituzione.

Sostiene, in definitiva, l'appellante che il diritto a pensione è azionabile a prescindere da un provvedimento che riconosca e liquidi la pensione, dato che solo gli ostacoli giuridici all'esercizio del diritto, non le mere impossibilità di fatto (difficoltà pratiche di esercizio, come quelle di calcolo della pensione), impediscono il decorso della prescrizione (come riconosciuto anche da SS.RR. 16/QM/2003). Ciò posto, sempre secondo l'appellante, la previsione contenuta nella novella del 1985 può ritenersi espressione della volontà del legislatore di superare la previgente disposizione contenuta nell'art.143 del d.p.r.n.1092/1973 (che ancorava il *dies a quo* alla data della comunicazione del provvedimento di pensione) nel senso che il diritto ai ratei di pensione si dovrebbe prescrivere da quando il diritto medesimo può essere "*fatto valere*" ovvero dal momento in cui divenga azionabile a prescindere da un provvedimento che riconosca e liquidi la pensione.

In conclusione, l'Istituto chiede che si dichiari l'intervenuta prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio precedente la data del giugno 2015 in cui risulta depositato il ricorso introduttivo, attesa, altresì la posizione di terzietà (*rectius*, di ordinatore secondario di spesa) dell'Amministrazione previdenziale.

Costituitosi il Ministero della Difesa (a seguito dell'ordinanza n. 14/2023, dell'11.7.2023, attesa la mancata notifica anche all'Avvocatura dello Stato dell'atto di citazione in appello nonché del decreto di fissazione di udienza, è stata disposta la rinnovazione della notifica a carico dell'Istituto appellante), con memoria in data 2.11.2023, ricostruita la vicenda sostanziale e

processuale, ha dedotto la mancanza di legittimazione passiva ad causam dell'Inps considerato che il regime delle pensioni tabellari dei militari della ex leva e dei volontari rientra nella sfera di competenza del Ministero quale ordinatore primario della spesa, ed al MEF, attraverso la ragioneria territoriale, quale ordinatore secondario che provvede al materiale pagamento delle somme pensionistiche spettanti.

Premesso, poi, il formarsi del giudicato sulla sentenza n. 522 del 16.11.2022 di questa Sezione giurisdizionale (n. RG 59469), che ha definitivamente riconosciuto al militare il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di VI categoria, Tab. A, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa, prodotta in data 8.8.1991, e dunque con decorrenza dall'1.9.1991, il Ministero della Difesa, pur rilevando la mancata pronuncia della sentenza impugnata sulla eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati, maturati anteriormente all'1.6.2010, quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avanzata dall'Avvocatura dell'INPS, non ne ravvisa tuttavia la fondatezza, poiché il d.p.r. n. 1092/1973, all'art. 191, comma 3, individua la decorrenza economica della pensione privilegiata, oltre il biennio dal congedo, dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della cennata domanda.

All'udienza pubblica l'Istituto appellante e l'Amministrazione della Difesa hanno esposto i rispettivi scritti e negli stessi termini hanno reso le proprie conclusioni.

DIRITTO

L'appello è da rigettare.

Come rilevato puntualmente in fatto e come dedotto anche nella memoria del Ministero della Difesa, con la sentenza n. 522 del 16.11.2022 di questa Sezione giurisdizionale (n. RG 59469), riguardante il gravame in punto statuizione sulla decorrenza della prescrizione come stabilito nella sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 885/2021, depositata in data 26.7.2021, che aveva riconosciuto il diritto dell'appellato al trattamento pensionistico privilegiato di VI categoria, Tab. A, il dies a quo è stato correttamente fissato -peraltro con effetto di giudicato- a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa, prodotta in data 8.8.1991, e dunque con decorrenza dall'1.9.1991.

In questi termini si risolve la questione esposta dall'Istituto appellante, così come chiaramente stabilito dall'art. 191, comma 3, del d.p.r. 1092/1973, in base al quale *"per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti"*.

Nulla per le spese quanto all'appellato contumace, spese compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese quanto all'appellato contumace, spese compensate tra le parti costituite.

	7	SENT.6/2024	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.		
	Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 novembre 2023.		
	il presidente f.f.		
	Antonio Buccarelli		
	Firmato digitalmente		
	Depositata in Segreteria il 09 GENNAIO 2024		
	p. Il Dirigente		
	Dott.ssa Luciana Troccoli		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
	IL PRESIDENTE		
	Antonio Buccarelli		
	Firmato digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 09 GENNAIO 2024		
	p. il Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		

